ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Art. 2

Al fondo di cui all'articolo 1 e' conferito l'importo di lire 25 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1965, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere
Estremi	Decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-fondo-speciale-per-il-finanziamento-delle-medie-e/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it